



Ordinanza dell'USAV che istituisce misure destinate a evitare l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria

Modifica del 25 febbraio 2022

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'allegato 2 dell'ordinanza dell'USAV del 3 dicembre 2021¹ che istituisce misure destinate a evitare l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 26 febbraio 2022².

25 febbraio 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS **916.443.116**

² Pubblicazione urgente del 25 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 2
(art. 7)

Zone di controllo e di osservazione

1. Acque le cui aree rivierasche sono zone di controllo e di osservazione

Aare, dal lago di Bienne a Klingnau

Aare, dalla confluenza con la Gürbe verso valle fino al suo afflusso nel Lago di Wohlen

Lago artificiale di Klingnau

Lago artificiale di Niederried

Lago di Baldegg

Lago dei Quattro Cantoni

Lago di Bienne, incluso Zihlkanal

Lago di Ginevra

Lago di Greifen

Lago di Hallwil

Lago di Morat

Lago di Neuchâtel, incluso il Canale della Broye

Lago di Pfäffikon

Lago di Sempach

Lago di Wohlen

Lago di Zugo

Lago di Zurigo

Lago inferiore di Costanza

Lago superiore di Costanza

Limmat

Reno, dal Comune di Seenwald (SG) fino alla confluenza del Vecchio Reno nel Lago di Costanza verso valle fino a Basilea, inclusa l'area rivierasca dell'enclave tedesca di Büsingen

Reuss, dall'uscita dal lago dei Quattro Cantoni

Rodano, dall'uscita dal lago di Ginevra

2. Altre zone che sono zone di osservazione

Cantone di Ginevra: oltre alle zone di cui al numero 1, il restante territorio cantonale.